



# **Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità**

**In vigore dal 1° Marzo 2004**

RINA Società per azioni  
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia  
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000  
E-MAIL [info@rina.org](mailto:info@rina.org) - WEB [www.rina.org](http://www.rina.org)  
C.F./P.Iva 03794120109  
Cap. Soc. EURO 30.192.800,00 i.v.  
R.I. Genova N. 03794120109

## INDICE

---

CAP. 1	GENERALITÀ .....	1
CAP. 2	DEFINIZIONI .....	2
CAP. 3	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E RELATIVA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ .....	3
CAP. 4	VALIDITÀ DEL CERTIFICATO .....	5
CAP. 5	MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE .....	6
CAP. 6	CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....	7
CAP. 7	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL LICENZIATARIO .....	7
CAP. 8	MODIFICHE AI PRODOTTI .....	7
CAP. 9	MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO .....	8
CAP. 10	SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE .....	8
CAP. 11	PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA .....	9
CAP. 12	PUBBLICITÀ - USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA .....	9
CAP. 13	RICORSI .....	10
CAP. 14	CONTROVERSIE - ARBITRATO - FORO COMPETENTE .....	10
CAP. 15	RISERVATEZZA .....	11
CAP. 16	RESPONSABILITÀ .....	11

## ALLEGATI

Allegato 1	FAC-SIMILE DEL MARCHIO DI QUALITÀ
Allegato 2	FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE
Allegato 3	FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Allegato 4	LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL DOCUMENTO TECNICO
Allegato 5	FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE E RELATIVA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
Allegato 6	FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

## CAPITOLO 1 - GENERALITA'

### 1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da RINA per la certificazione di prodotti agroalimentari, secondo lo schema che prevede di conferire all'Organizzazione il diritto di utilizzare il Marchio di Qualità RINA per l'identificazione del prodotto medesimo.

La concessione della Licenza d'uso del MQ per un determinato prodotto è effettuata secondo uno schema che richiede la certificazione di conformità del prodotto agroalimentare stesso in accordo a norme nazionali, internazionali o ad altri documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, secondo i modelli applicabili di seguito specificati:

- a) Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare (UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002);
- b) Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare con requisiti di prodotto (Filiera Controllata);
- c) Certificazione volontaria di prodotto con caratteristica/requisito non OGM (per i prodotti specificati nel documento RT-11 del SINCERT, nella revisione in uso);
- d) Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT), verificati ed approvati da RINA e redatti dal Richiedente secondo le Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico (Allegato 4).
- e) Certificazione volontaria di prodotto agroalimentare secondo altri documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento eventualmente definiti da apposite Guide per la Certificazione RINA (ved. paragrafo 1.5).

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

### 1.2

Le attività di RINA contemplate nel presente Regolamento si applicano a prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale, destinati a vari settori merceologici e/o al consumo.

### 1.3

L'ottenimento della certificazione di un prodotto viene evidenziato mediante l'apposizione sul prodotto stesso (o su suoi contenitori/imballi primari), del MQ RINA (Allegato 1), concesso in uso all'Organizzazione (mediante apposita Licenza).

### 1.4

La concessione della Licenza d'uso del MQ per un determinato prodotto agroalimentare è contestuale al rilascio del Certificato di Conformità del prodotto stesso ai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento. Tale Certificato è emesso a buon esito delle prove eseguite su campioni del prodotto stesso sulla base dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento ed, alla verifica che l'Organizzazione operi secondo un Sistema di Gestione per la Qualità in produzione (SGQ) riconosciuto idoneo da RINA, in funzione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento (ved. paragrafi 3.6.1 e 3.6.2).

La validità nel tempo del Certificato di Conformità e quindi della relativa Licenza d'uso del MQ RINA è subordinata a soddisfacenti risultati di successivi controlli della produzione eseguiti da RINA con modalità stabilite nel presente regolamento e/o in apposite Guide per la Certificazione e, ove previsto, al mantenimento della idoneità del SGQ aziendale applicato in funzione del e/o specifica tecnica di riferimento.

### 1.5

In relazione al tipo di prodotto agroalimentare ed al relativo processo di produzione/realizzazione, RINA predispone, ove necessario, apposite "Guide per la Certificazione" per precisare modalità e procedure applicabili per la concessione del suo MQ al prodotto stesso e per il relativo mantenimento.

### 1.6

L'Organizzazione deve prendere le misure necessarie affinché i tecnici RINA possano eseguire gli accertamenti in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dai tecnici stessi o da altre persone agenti per conto dello stesso. L'Organizzazione assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il tecnico RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale dell'Organizzazione.

### 1.7

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, RINA non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza.

### 1.8

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da RINA (Organismo di Accredimento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate da RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili, per le certificazioni oggetto di accreditamento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra RINA e

l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere alla suddetta partecipazione, a buon esito della valutazione, è comunque emesso/convalidato, il relativo certificato, ma sullo stesso non può comparire il logotipo dell'Organismo di Accreditamento.

## CAPITOLO 2 - DEFINIZIONI

### 2.1

**"Certificazione di un prodotto"**: atto mediante il quale un Ente terzo indipendente dichiara (con l'emissione di un Certificato di Conformità) che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

**"Certificato di Conformità"**: attestazione emessa da un Ente terzo indipendente, la quale dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

**"Licenza d'uso del Marchio di Qualità"**: documento mediante il quale RINA, accorda al Richiedente il diritto di utilizzare il Marchio di Qualità per un determinato prodotto.

**"Marchio di Qualità RINA (MQ)"**: marchio depositato, applicato conformemente al presente Regolamento, che indica, con sufficiente attendibilità, la costante conformità di un determinato prodotto a tutti i requisiti verificati per il rilascio del Certificato di Conformità, e che la produzione del prodotto stesso è tenuta sotto controllo da RINA mediante ispezioni ed accertamenti saltuari secondo le disposizioni del presente Regolamento.

**"Dichiarazione di conformità"**: è la dichiarazione che l'Organizzazione emette sotto la sua esclusiva responsabilità, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, che attesta che un determinato prodotto è conforme ad uno specifico documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento precisato nel Certificato di Conformità.

**"Organizzazione"**: società, operatore, ditta, impresa, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione

**"Richiedente"**: è l'Organizzazione che richiede a RINA il rilascio del Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ.

**"Licenziatario"**: è l'Organizzazione che fabbrica o fornisce un prodotto e che ha ottenuto da RINA la Licenza d'uso del MQ; il Licenziatario è pertanto autorizzato ad utilizzare il MQ RINA e ad emettere dichiarazioni di conformità, come stabilito dalle disposizioni del presente Regolamento, per tutte le tipologie di prodotto coperte dal Certificato di Conformità.

**"Documento normativo"**: documento che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: regola, norma tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, etc.

**"Specifica Tecnica"**: documento volontario che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: specifica redatta dal produttore che descrive le caratteristiche del suo prodotto, disciplinare redatto da un consorzio o da una cooperativa di produttori, ecc.

**"Prodotto agroalimentare"**: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Non sono compresi i mangimi, gli animali vivi (a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano), i vegetali prima della raccolta, i medicinali ed i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti.

**"Filiera agroalimentare"**: Insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

**"Rintracciabilità di filiera"**: Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).

**"OGM"**: Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale.

**"Documento Tecnico"**: Costituisce il riferimento normativo volontario (disciplinare tecnico volontario) elaborato con il consenso di tutte le parti interessate e su procedimenti adeguati alle caratteristiche dell'oggetto della certificazione e alle aspettative del mercato. Sono elaborati, di norma, da Enti competenti e sottoposti per l'approvazione all'Organismo di Certificazione che li valuta, di concerto con le parti interessate.

### 2.2

Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento, si applicano le definizioni della Norma UNI CEI EN 45020 e delle Norme specifiche applicabili.

### **CAPITOLO 3 - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE E RELATIVA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ**

#### **3.1**

Il Richiedente deve presentare a RINA apposita domanda per ottenere il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa concessione della Licenza d'uso del MQ per uno o più determinati prodotti, inviando l'apposito modulo «Questionario Informativo» (Allegato 2). In particolare, il Richiedente deve comunicare a RINA:

- (a) nome ed indirizzo della sua sede;
- (b) stabilimento di produzione del prodotto o dei prodotti per i quali viene richiesta la certificazione di conformità e il relativo utilizzo del MQ;
- (c) numeri di telefono e telefax;
- (d) indicazione dell'eventuale certificazione del SGQ aziendale (norma ed Organismo di Certificazione);
- (e) descrizione del prodotto o dei prodotti oggetto di certificazione;
- (f) documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento per ogni singolo prodotto;
- (g) le caratteristiche/componenti peculiari del/i prodotto/i oggetto di certificazione, che lo/i rendono certificabile/i<sup>1</sup>;
- (h) l'estensione della filiera di riferimento (ove applicabile);
- (i) la numerosità degli eventuali siti coinvolti (ove applicabile);
- (j) la numerosità e la tipologia delle materie prime sottoposte a rintracciabilità (ove applicabile).

Sulla base di tali indicazioni viene formulata da RINA, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, una offerta economica che verrà inviata unitamente al presente Regolamento ed alla pertinente Guida per la Certificazione, ove presente.

Il Richiedente, in caso di accettazione dell'offerta economica inviata da RINA, formalizza la richiesta di certificazione, inviando a RINA lo specifico modulo riportato in Allegato 3.

Il testo specificato nell'apposito spazio, che costituirà l'eventuale dicitura da fare comparire sul certificato di conformità, dovrà contenere riferimento ai prodotti/servizi coperti dalla norma di riferimento in oggetto e, ove applicabile, l'estensione della filiera presa in considerazione dal Sistema stesso. Dovrà contenere inoltre, ove applicabile, la tipologia ed il numero delle materie prime rintracciate.

Al ricevimento della richiesta di certificazione, RINA invia al Richiedente per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta di certificazione e la relativa accettazione da parte di RINA formalizzano contrattualmente gli

<sup>1</sup> Qualora le caratteristiche definite volontariamente dal Richiedente per caratterizzare il/i prodotto/i oggetto della certificazione siano già regolate da normative cogenti e/o non evidenzino un chiaro e misurabile valore aggiunto ottenibile dalla certificazione, non sarà possibile procedere nell'iter di valutazione

interventi di RINA espletati secondo il presente Regolamento.

#### **3.2**

Unitamente alla richiesta di certificazione di conformità, o immediatamente dopo, il Richiedente dovrà inviare a RINA:

- Documentazione tecnica descrittiva (in dipendenza delle richieste del documento di riferimento), per l'esame, redatta, ove applicabile, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico (Allegato 4);
- Elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della norma di riferimento;
- Piano di campionamento e prove sui prodotti, ove applicabile.

Nel caso di Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT) (ved. paragrafo 1.1), la documentazione tecnica ricevuta dovrà comprendere il Documento Tecnico specifico (DT) redatto dal Richiedente, e sottoposto per verifica e approvazione a RINA, prima di poter procedere nell'iter di certificazione.

La valutazione del DT consiste nella verifica di completezza delle informazioni riportate, anche in funzione delle Linee Guida di cui all'allegato 4, del rispetto delle norme cogenti applicabili e dei requisiti di certificabilità come sopra evidenziati. Le eventuali modifiche da apportare dovranno essere effettuate dal Richiedente per consentire l'approvazione da parte di RINA.

L'approvazione da parte di RINA del Documento Tecnico presentato dal Richiedente costituisce recepimento dello stesso da parte dell'Ente di Certificazione e ne consente la pubblicazione nelle sedi e con le modalità adeguate alla sua diffusione.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione di prodotto in oggetto.

RINA comunica al Richiedente i nomi dei tecnici incaricati dell'esame documentale; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

#### **3.3**

La documentazione allegata alla domanda viene esaminata per verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento, dei Documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e della apposita Guida per la Certificazione, ove presente.

#### **3.4**

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

A seguito di specifici accordi con il Richiedente, la verifica della documentazione di cui sopra potrà essere

effettuata direttamente presso l'Organizzazione stessa (con la sola esclusione del DT).

### 3.5

A seguito dell'esito positivo della valutazione e, ove necessario, all'approvazione del DT, RINA comunica al Richiedente il nome del personale tecnico incaricato dell'effettuazione degli accertamenti necessari ai fini del rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare; il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

### 3.6

Gli accertamenti di prima certificazione da parte di RINA consistono in:

- (a) valutazione del SGQ applicabile presso l'Organizzazione, e/o lo/gli stabilimento/i di produzione interessato/i e/o gli eventuali altri siti coinvolti, comprese le attività di trasporto e distribuzione (paragrafo 3.6.1);
- (b) campionamenti, verifiche e prove sul prodotto per il quale è richiesta la certificazione di conformità e sulle modalità di produzione e controllo (paragrafo 3.6.2).

I suddetti accertamenti vengono effettuati in accordo ai diversi documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e/o apposite Guide per la Certificazione, ove presenti.

#### 3.6.1 - Valutazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)

##### 3.6.1.1

L'Organizzazione deve adottare nello/i stabilimento/i di produzione e, ove applicabile, presso gli eventuali altri siti coinvolti un SGQ, rispondente alle disposizioni dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e, per quanto applicabile, alle Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico (Allegato 4).

Nelle relative Guide per la Certificazione, ove presenti, sono definite, ove non specificato dalle norme di riferimento, eventuali requisiti supplementari di tale SGQ.

Dovranno essere date, a tal fine, evidenze significative, a giudizio di RINA, che il SGQ stesso sia operativo per quanto riguarda gli aspetti relativi alla produzione di tali prodotti da almeno tre mesi.

##### 3.6.1.2

La valutazione del Sistema sarà di regola effettuata nell'ambito degli accertamenti di cui al paragrafo 3.6.2. seguente.

#### 3.6.2 - Verifiche e prove sul prodotto e sulle modalità di produzione e controllo

##### 3.6.2.1

Le specifiche e, se necessario, il disciplinare di produzione del prodotto per il quale è stata richiesta la certificazione di conformità devono essere sottoposti al preventivo esame di RINA, per la verifica dalla conformità al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento (vedasi 3.2 e 3.3).

##### 3.6.2.2

L'Organizzazione deve presentare a RINA, per esame ed approvazione, i documenti che saranno giudicati rilevanti ai fini della valutazione delle procedure di ottenimento dei prodotti.

In generale e per quanto applicabile, devono essere presentati a RINA i documenti sotto elencati, nel numero di copie e nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso. La lista seguente è riportata a titolo esemplificativo e verrà finalizzata con l'Organizzazione in funzione dello specifico prodotto agroalimentare da certificare.

- (a) Specifiche di realizzazione/produzione.
- (b) Disciplinari di produzione.
- (c) Ricette/formulazioni.
- (d) Piani di produzione/trasformazione/preparazione.
- (e) Piani di controllo e di prova.
- (f) Piani della qualità.
- (g) Eventuali rapporti di prova effettuati sul prodotto o su suoi componenti.

La rispondenza del prodotto e delle relative modalità di realizzazione e di controllo sarà verificata in occasione di una apposita visita iniziale allo stabilimento.

##### 3.6.2.3

Campioni di ciascun prodotto devono essere sottoposti alle prove ed agli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificare la completa conformità del prodotto stesso al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento.

Sui campioni devono, in particolare, essere eseguiti le prove e gli accertamenti richiesti dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, nel numero e con le modalità da esso stabilite.

##### 3.6.2.4

Un dettagliato programma delle prove di tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dall'Organizzazione e sottoposto all'approvazione di RINA.

##### 3.6.2.5

I campioni da sottoporre alle prove devono, di regola, essere prelevati, a scelta di RINA, dalla normale produzione.

### 3.6.2.6

Eventuali campioni, appositamente prodotti per le prove, devono essere ottenuti con gli stessi mezzi e realizzati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione. RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la realizzazione di detti campioni. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione e/o dal commercio (paragrafo 5.4), ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora determinati prodotti non possano essere realizzati per le necessarie prove, RINA potrà prendere in considerazione la possibilità di valutare la conformità del prodotto, per quanto riguarda gli aspetti connessi alle prove stesse, tramite valutazioni oggettive documentate (ad es. altre prove di laboratorio rappresentative, ripetibili, riproducibili ed opportunamente validate).

### 3.6.2.7

Le prove dovranno essere eseguite (a spese dell'Organizzazione) presso un laboratorio indipendente accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la tipologia di prove in oggetto e/o presso il laboratorio della stessa Organizzazione, previo accertamento, da parte di RINA, che quest'ultimo agisca in conformità alla suddetta norma e sia idoneo allo svolgimento delle prove previste.

Le prove presso il laboratorio dell'Organizzazione saranno effettuate alla presenza dei tecnici RINA.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, RINA si riserva di partecipare o meno alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

Per ciascuna caratteristica identificata, devono essere indicati i requisiti che devono essere soddisfatti, i metodi di prova da adottare (comprensivi della valutazione dell'incertezza di misura associabile al risultato), i criteri di campionamento dei prodotti ed i criteri di accettabilità dei risultati.

### 3.7

Al termine degli accertamenti di cui ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2, viene consegnato all'Organizzazione un rapporto di verifica, sul quale sono tra l'altro riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici RINA.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte di RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi della sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione, entro il termine definito nel rapporto di verifica.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti è

comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

### 3.8

In presenza di non conformità maggiori<sup>2</sup> il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

Qualora il suddetto termine sia superato, si devono effettuare nuovamente gli accertamenti di cui ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio del RINA.

### 3.9

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte dell'apposito Comitato di RINA, viene rilasciato il Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa Licenza d'uso del MQ (Allegato 5).

## CAPITOLO 4 - VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

### 4.1

Salvo diversamente indicato nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, la certificazione non ha scadenza temporale e la sua validità è subordinata al rispetto dei criteri stabiliti al successivo Capitolo 5.

I dettagli sulle verifiche da effettuare nel caso sia previsto il rinnovo della certificazione sono indicate nelle specifiche Guide per la Certificazione, ove presenti.

---

<sup>2</sup> Si intendono non conformità maggiori:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,
- la mancata conformità dei risultati delle prove/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,
- una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti,
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.

## **CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **5.1**

Durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, il Licenziatario si impegna a mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Il Licenziatario è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del prodotto ai rispettivi campioni sottoposti alle prove di cui al paragrafo 3.6.2 (comprese, ovviamente, le eventuali modifiche apportate con l'approvazione di RINA, come indicato al Capitolo 8).

### **5.2**

Durante il periodo di validità, il Licenziatario deve effettuare sulla produzione tutte le prove prescritte dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento secondo modalità e frequenza previamente concordate con RINA.

### **5.3**

Durante il suddetto periodo, il Licenziatario deve conservare a disposizione dei tecnici RINA il campione od i campioni che sono stati sottoposti alle prove. RINA può autorizzare la vendita di questi campioni qualora venga conservata un'idonea documentazione relativa ad essi, atta a permettere, a giudizio di RINA stesso, in ogni momento e circostanza, la verifica della conformità della produzione al campione od ai campioni sottoposti alle prove.

### **5.4**

RINA effettua verifiche periodiche di sorveglianza, come indicato nei seguenti paragrafi, sia sul SGQ che sulla produzione e comunica al Licenziatario i risultati dei suoi accertamenti con le modalità già indicate al paragrafo 3.7.

I controlli periodici sul SGQ, qualora sia stato certificato da RINA, vengono effettuati in accordo con quanto stabilito nel "Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità" di RINA.

In caso contrario il SGQ, per quanto applicabile, sarà sottoposto a verifiche periodiche almeno annuali in occasione delle visite allo stabilimento di produzione e/o agli eventuali altri siti coinvolti.

I controlli sulla produzione vengono effettuati saltuariamente, a giudizio di RINA, mediante prove su campioni del prodotto prelevati dalla linea di produzione, sia allo stato finito che semilavorato, dal magazzino o, se del caso, dal commercio; a tale scopo il Licenziatario deve autorizzare RINA al prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

Nel corso delle suddette operazioni di controllo verrà anche verificato il corretto utilizzo del MQ RINA.

### **5.5**

Le visite periodiche devono essere effettuate secondo i tempi e le modalità indicati nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e, ove presenti, nelle apposite Guide per la Certificazione applicabili.

Le date di esecuzione delle visite periodiche di sorveglianza sono concordate con il Licenziatario con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate di norma almeno una settimana prima di ogni visita.

La periodicità delle visite periodiche presso l'Organizzazione non deve essere superiore ai 12 mesi.

Eventuali scostamenti oltre tali limiti, dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati previamente con RINA e devono comunque essere recuperati alla prima verifica successiva.

### **5.6**

La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di sorveglianza.

### **5.7**

In presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il Licenziatario è sottoposto ad una verifica supplementare entro i tempi stabiliti da RINA, in relazione all'importanza delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di sorveglianza.

Nel caso tali non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti RINA può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette.

Tutte le spese relative ad eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico del Licenziatario.

### **5.8**

RINA si riserva inoltre di effettuare verifiche e/o controlli supplementari presso il Licenziatario nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza del prodotto certificato ai requisiti della norma di riferimento ed al presente Regolamento.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

In caso, i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione della verifica ispettiva supplementare è a carico del Licenziatario.

### **5.9**

Il Licenziatario deve mantenere una registrazione degli eventuali reclami inerenti ai prodotti coperti da Licenza d'uso del MQ e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, e deve mantenerle a disposizione dei tecnici RINA.

#### 5.10

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi dello stabilimento di produzione del prodotto certificato. I nominativi di tali tecnici verranno comunicati da RINA al Licenziatario, il quale potrà fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

### **CAPITOLO 6 - CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

#### 6.1

Il Licenziatario che desidera estendere la certificazione e relativo uso del MQ RINA ad altri prodotti realizzati nello stesso stabilimento o per prodotti già certificati ma da realizzare in altro stabilimento, deve presentare apposita domanda utilizzando il modulo riportato in Allegato 2. Ciò vale anche nel caso in cui si voglia ottenere la certificazione di un prodotto a fronte di un documento normativo e/o specifica tecnica diverso da quello per cui esso era stato già certificato.

#### 6.2

RINA effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i loro risultati sono soddisfacenti rilascia l'estensione di certificazione richiesta.

### **CAPITOLO 7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL LICENZIATARIO**

#### 7.1

Il Licenziatario deve emettere, per ogni prodotto, o lotto di prodotti, omogeneo per caratteristiche e periodo di produzione, su cui è posto il MQ RINA, una Dichiarazione di Conformità al documento di riferimento, sulla base del fac-simile riportato in allegato 6.

#### 7.2

La Dichiarazione di conformità deve contenere almeno le indicazioni seguenti.

- (a) Nome ed indirizzo del Licenziatario.
- (b) Dati caratteristici del prodotto.
- (c) Numero del Certificato di Conformità.
- (d) Documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento del prodotto.
- (e) Data di rilascio della dichiarazione stessa.
- (f) Firma della persona autorizzata al rilascio.

#### 7.3

Dai dati indicati sulla Dichiarazione di conformità deve essere possibile risalire ai risultati delle prove sulle quali è basato il rilascio della dichiarazione stessa.

#### 7.4

RINA può richiedere al Licenziatario di tenere un registro contenente tutte le Dichiarazioni di conformità emesse. Il suddetto registro verrà esaminato dai tecnici RINA in sede di verifica ispettiva.

Generalmente detto registro verrà richiesto qualora vi sia la necessità di avere una rintracciabilità univoca del prodotto.

### **CAPITOLO 8 - MODIFICHE AI PRODOTTI**

#### 8.1

Il Licenziatario deve comunicare a RINA ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare ad un prodotto per il quale ha ottenuto il Certificato di Conformità, ai procedimenti di produzione e di controllo od al SGQ applicabile adottato.

#### 8.2

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui al Capitolo 3.

#### 8.3

A seguito dei suddetti accertamenti, RINA può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni ed autorizzazioni.

#### 8.4

Il Licenziatario non può utilizzare il MQ RINA per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di RINA.

RINA si impegna a comunicare al Licenziatario per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

### **CAPITOLO 9 - MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO**

#### 9.1

RINA notificherà al Licenziatario le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi e/o specifiche tecniche ed ai propri regolamenti che siano applicabili ai prodotti oggetto della certificazione.

#### 9.2

Considerate le implicazioni delle modifiche, in particolare quelle relative agli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione od

un determinato prodotto, RINA stabilirà la data entro cui i prodotti dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

### 9.3

Entro la data stabilita dovranno essere effettuate, su un prototipo del prodotto e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenuti necessari da RINA per verificare la conformità del prodotto alla nuova normativa.

### 9.4

Ad esito positivo degli accertamenti RINA rilascerà un nuovo Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ, modificata come appropriato per citare la nuova normativa.

### 9.5

Qualora il Licenziatario non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti alla nuova normativa di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocato il Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso ai prodotti interessati.

### 9.6

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento aventi carattere volontario, il Licenziatario deve darne notizia a RINA prima dell'applicazione alla fabbricazione dei prodotti; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dal Licenziatario stesso.

## **CAPITOLO 10 - SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE**

### 10.1

La validità della certificazione rilasciata (e di conseguenza la relativa Licenza d'uso del MQ) può essere sospesa nei seguenti casi:

- (a) nei casi previsti ai paragrafi 5.7 e 5.8;
- (b) in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo che non siano state comunicati a RINA;
- (c) qualora il Licenziatario usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- (d) per rifiuto od ostacolo alle verifiche di sorveglianza;
- (e) per morosità nei pagamenti dei servizi RINA;
- (f) riscontro di giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA;
- (g) in ogni altra circostanza che RINA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti certificati.

Il Licenziatario può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi.

### 10.2

RINA notifica per iscritto la sospensione con lettera raccomandata al Licenziatario, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del Certificato può essere resa pubblicamente nota da RINA.

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle deficienze che avevano causato la sospensione stessa, esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata al Licenziatario e reso pubblicamente noto da RINA se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

La sospensione della certificazione non può protrarsi in generale per un periodo superiore a sei mesi.

### 10.3

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 10.2 causa la revoca del Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ.

La revoca del Certificato di Conformità può essere decisa anche nei seguenti casi:

- (a) quando si verificano circostanze, quali quelle citate in 10.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- (b) su formale richiesta del Licenziatario (rinuncia alla certificazione - paragrafo 10.4), incluso il caso in cui il Licenziatario stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da RINA (Vedi Cap. 9);
- (c) se il Licenziatario sospende la fornitura del prodotto certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- (d) per morosità persistente nei pagamenti dei servizi RINA;
- (e) se il Licenziatario ha fatto un uso scorretto del MQ e del Certificato di Conformità RINA e non ha preso successivamente i provvedimenti richiesti da RINA;
- (f) nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza del prodotto e la non rispondenza a regole cogenti relative alla salute e sicurezza;
- (g) qualora il Licenziatario non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto;
- (h) per ogni altro serio motivo, a giudizio di RINA.

### 10.4

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione, escluso il caso di richiesta avanzata dall'Organizzazione stessa, e resa pubblicamente nota da RINA.

Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni che il Licenziatario stesso deve intraprendere per i prodotti già in magazzino od in commercio.

L'Organizzazione cui sia revocata la certificazione deve restituire a RINA il relativo certificato.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare

una nuova domanda seguendo l'intero iter.

### 10.5

Il Licenziatario può presentare a RINA, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi.

Nel caso di rinuncia parziale, RINA aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che il Licenziatario stesso deve intraprendere per i prodotti già fabbricati.

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i prodotti sotto certificazione, vale quanto riportato al precedente paragrafo.

### 10.6

Durante il periodo di sospensione od in caso di revoca, l'Organizzazione non deve più apporre il MQ sui prodotti interessati. L'Organizzazione deve inoltre ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da RINA.

## CAPITOLO 11- PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA

### 11.1

RINA emette e tiene aggiornato sul suo sito internet l'elenco delle Organizzazioni e delle relative tipologie di prodotti da loro realizzati che hanno ottenuto la certificazione.

Informazioni sulla validità del certificato sono riportate nel suddetto elenco.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- elenco dei prodotti certificati e relativo documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento;
- lo stato di validità del certificato;
- la data di prima certificazione;
- lo scopo di certificazione, ove necessario.

I dati di cui sopra sono anche forniti da RINA:

- agli Organismi di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo di accreditamento;
- a Federazioni di Organismi di Certificazione di cui RINA fa parte;

per il loro inserimento nelle relative banche dati.

## CAPITOLO 12 PUBBLICITÀ - USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA

### 12.1

Il Licenziatario ha la facoltà di rendere di pubblico dominio il fatto di avere ottenuto l'autorizzazione ad apporre sui prodotti il MQ RINA. Se desidera pubblicare solo una parte dei rapporti delle prove relative alla

certificazione di un prodotto, deve ottenere l'autorizzazione scritta da parte di RINA.

### 12.2

La pubblicità deve essere veritiera e non deve poter dar luogo a dubbi o false interpretazioni sul tipo, la categoria, le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti interessati. Deve inoltre essere redatta in modo da evitare malintesi tra prodotti marcati e non marcati.

### 12.3

Analogamente devono essere approvate da RINA le istruzioni o le informazioni sull'uso che accompagnano il prodotto, qualora le stesse siano richieste dai documenti normativi e/o specifiche tecniche applicabili.

### 12.4

A seguito del rilascio del Certificato di Conformità, al Licenziatario è concessa l'autorizzazione a contraddistinguere i prodotti oggetto della certificazione con il MQ RINA.

### 12.5

Salvo quando sia diversamente stabilito all'atto del rilascio del Certificato di Conformità, il MQ RINA viene inciso o stampato indelebilmente su ogni prodotto per il quale ne è stato autorizzato l'uso; qualora le dimensioni o la tipologia di prodotto lo richiedano potrà essere autorizzata l'apposizione del marchio sul più piccolo contenitore nel quale l'unità di prodotto è messa in commercio o l'utilizzo di speciali etichette.

Altre modalità di apposizione del MQ potranno essere prese in considerazione da RINA su proposta del Licenziatario.

### 12.6

La riproduzione del MQ può avere qualsiasi dimensione purché risulti chiaramente leggibile, a giudizio di RINA, e purché il marchio stesso sia riprodotto fedelmente all'originale, ovvero rispetti i colori e le proporzioni, come specificato nell'Allegato 1.

L'utilizzazione del MQ deve immediatamente cessare nel caso di decadenza, sospensione o revoca della certificazione; in tali casi l'Organizzazione deve provvedere all'eliminazione dello stesso da tutti i documenti sui quali esso era stato apposto.

### 12.7

A fianco del Marchio deve essere sempre riportato il numero del Certificato di Conformità.

Inoltre, vicino al Marchio deve essere, di regola, riportata chiaramente, a cura del Licenziatario, l'indicazione dettagliata del documento normativo e/o specifica tecnica (compresa la sua edizione), sulla base del quale è stato certificato il prodotto, fermo restando gli

obblighi di legge relativamente all'etichettatura dei prodotti.

#### 12.8

Il metodo di apposizione del MQ deve essere preventivamente esaminato da RINA.

#### 12.9

RINA effettua un controllo sull'uso del MQ, esaminando documenti e cataloghi del Licenziatario, imballaggi, involucri e gli stessi prodotti, sia che si trovino nello stabilimento di produzione o che siano stati immessi sul mercato. RINA provvede a controllare anche la pubblicità fatta dal Licenziatario.

#### 12.10

Nell'utilizzazione del Certificato e del MQ RINA, il Licenziatario deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa a prodotti non rientranti tra quelli coperti dalla certificazione rilasciata da RINA.

#### 12.11

In caso di uso del Certificato o del MQ non conforme a quanto indicato nei punti precedenti o nel caso di loro uso illecito, è facoltà di RINA risolvere immediatamente il contratto e l'Organizzazione è tenuta a corrispondere una penale pari a cinque volte il corrispettivo della prima certificazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ed il ricorso ad opportune azioni legali.

### CAPITOLO 13 - RICORSI

#### 13.1

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di RINA, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione.

#### 13.2

RINA esamina il ricorso entro due mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'Organizzazione.

#### 13.3

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

### CAPITOLO 14 - CONTROVERSIE – ARBITRATO - FORO COMPETENTE

#### 14.1

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 14.8 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA e a quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.

#### 14.2

In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che sarà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.

#### 14.3

I due arbitri nominati dovranno procedere alla nomina del terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

#### 14.4

Il Collegio avrà sede a Genova e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto.

#### 14.5

Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

#### 14.6

Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse

necessario per esigenze istruttorie.

#### **14.7**

La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.

#### **14.8**

Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento, nonché quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di RINA, sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.

### **CAPITOLO 15 - RISERVATEZZA**

#### **15.1**

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa sono considerate e trattate come strettamente riservate.

### **CAPITOLO 16 - RESPONSABILITA'**

#### **16.1**

L'Organizzazione è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o dei terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo e smaltimento dei prodotti forniti ed alla rispondenza di tali prodotti a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

In tale contesto il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non può mai costituire e comunque interpretarsi quale attestato o riconoscimento, da parte RINA, del rispetto di tale normativa da parte del Licenziatario.

**Allegato 1 – FAC-SIMILE DEL MARCHIO DI QUALITÀ**

---



FAC-SIMILE del Logo RINA da utilizzare, in accordo alle disposizioni del Regolamento, per i prodotti agroalimentari certificati secondo i modelli applicabili di seguito specificati (di cui al punto 1.1 del Regolamento):

- a) Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare secondo la Norma UNI 10939:2001;



FAC-SIMILE del Logo RINA da utilizzare, in accordo alle disposizioni del Regolamento, per i prodotti agroalimentari certificati secondo i modelli applicabili di seguito specificati (di cui al punto 1.1 del Regolamento):

- a) Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare secondo la Norma UNI 11020:2002;



FAC-SIMILE del Logo RINA da utilizzare, in accordo alle disposizioni del regolamento, per i prodotti agroalimentari certificati secondo i modelli applicabili di seguito specificati:

- a) Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare con requisiti di prodotto (Filiera Controllata);  
b) Certificazione volontaria di prodotto con caratteristica/requisito non OGM (per i prodotti specificati nel documento RT-11 del SINCERT, nella revisione in uso);  
c) Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT), verificati ed approvati da RINA e redatti dal Richiedente secondo le Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico (Allegato 4).  
d) Certificazione volontaria di prodotto agroalimentare secondo altri documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento eventualmente definiti da apposite Guide per la Certificazione RINA (ved. par. 1.5).



FAC-SIMILE del Logo RINA da utilizzare, in accordo alle disposizioni del regolamento, per i prodotti agroalimentari certificati secondo lo Standard Internazionale “BRC Global Standard – Food”.

**Allegato 2 – FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI OFFERTA**

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE E  
RELATIVA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
QUESTIONARIO INFORMATIVO DA COMPILARE E RITORNARE AL RINA**

**ORGANIZZAZIONE**

<b>DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE</b>			
<b>INDIRIZZO SEDE SOCIALE</b>		<b>CAP/CITTÀ</b>	
<b>PERSONA RIFERIMENTO</b>			
<b>PARTITA IVA</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>FAX</b>	<b>E-MAIL</b>

**SITO PRODUTTIVO (SE DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE)**

<b>DENOMINAZIONE</b>			
<b>INDIRIZZO</b>		<b>CAP/CITTÀ</b>	
<b>PERSONA RIFERIMENTO</b>			
	<b>TELEFONO</b>	<b>FAX</b>	<b>E-MAIL</b>

**EVENTUALI ALTRI SITI PRODUTTIVI ATTUALMENTE OPERATIVI(\*)  
(ALLEGARE FOGLIO AGGIUNTIVO, SE NECESSARIO)**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>ATTIVITA’</b>	<b>N. ADDETTI</b>	<b>NOTE</b>

\* Indicare anche centri di cottura, punti di somministrazione pasti, magazzini esterni allo stabilimento

<b>DOCUMENTO DI RIFERIMENTO</b>	<input type="checkbox"/> <b>RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA - UNI 10939:2001 / UNI 11020:2002</b>
	<input type="checkbox"/> <b>RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA CON REQUISITI DI PRODOTTO (FILIERA CONTROLLATA) - UNI 10939:2001 / UNI 11020:2002</b>
	<input type="checkbox"/> <b>CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO CON CARATTERISTICA / REQUISITO NON OGM (RIF. SINCERT RT-11 / UNI 10939:2001 / UNI 11020:2002)</b>
	<input type="checkbox"/> <b>BRC - GLOBAL STANDARD - FOOD (EDIZIONE CORRENTE)</b>
	<input type="checkbox"/> <b>CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO - CONFORMITÀ DI PRODOTTO A DOCUMENTO TECNICO (DT)</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ALTRO (specificare) .....</b>

L’Organizzazione fa parte di un gruppo più grande ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se si, quale?	Sede gruppo:
Anno di costituzione dell’Organizzazione:	
Fatturato approssimativo dell'ultimo anno:	
Totale Addetti (n.):	
Turni di lavoro (n.)	Orari Particolari:
Da quanti tempo è applicato il Sistema di Riferimento?	
Eventuali altre certificazioni di sistema già ottenute? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Da parte di quale Ente di Certificazione?

Tipologia e numerosità di materie prime a rischio OGM da sottoporre a campionamento (nel caso RT-11 Sincert)	
<b>SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE (Tipo di attività e tipo di prodotto/servizio forniti)</b>	
Prodotto/i per il/i quale/i si intende richiedere la Certificazione della Rintracciabilità (dicitura che si desidera far comparire sul certificato di conformità – non per RT11):	
Campo di applicazione del Sistema di Rintracciabilità ( <i>estensione della filiera cui si fa riferimento</i> )	
Breve descrizione del ciclo produttivo ed attrezzature di produzione (allegare documentazione se necessario):	
Principale normativa cogente per il tipo di attività (allegare documentazione se necessario):	
Esiste un laboratorio interno? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
E' accreditato o riconosciuto? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se si, da chi?
Si vogliono effettuare le prove presso laboratorio esterno accreditato e riconosciuto da RINA? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<i>(Si rammenta che le prove effettuate presso laboratori esterni devono essere autorizzate da RINA e svolte presso laboratori accreditati Sinal)</i>	
L'Organizzazione fornisce prodotti e/o servizi al di fuori di quello/i per il/i quale/i richiede la certificazione? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Se si, quali?	

In relazione alle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675, riguardante la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si autorizza RINA S.p.A., per quanto possa occorrere, al trattamento dei dati dell'Organizzazione come da informativa allegata (Form QUASQA01A – ALL – 06/03) ex Art. 10 L. 657/96 che si dichiara di aver ricevuto.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Timbro e Firma**  
(Specificare il nome e la funzione)

**Spazio da compilare a cura del RINA**

N. SITI C.V.:        /	TAR PER C.:	TAR PER V.:
NOTE EVENTUALI:		
DATA _____	SIGLA _____	



# RINA

**Allegato al Questionario Informativo per la Certificazione di Conformità del prodotto agroalimentare e per il rilascio di concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità presentata al RINA**

**- Informativa sul trattamento dei dati personali -**

In relazione alle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675, riguardante la *“tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*, il Cliente viene informato che detto trattamento potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e sarà comunque effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati in questione potranno essere:

utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l'esecuzione del contratto;

comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto del RINA (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi, ricerche di mercato);

comunicati ad istituti bancari, per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;

comunicati ad enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito;

comunicati agli enti di accreditamento ed alle associazioni o altri organismi cui il RINA aderisce (quali IACS, SINCERT, CISQ e altri), nell'ambito degli obblighi del RINA nei confronti dei medesimi, anche ai fini dell'inserimento nelle relative pubblicazioni e successiva diffusione cartacea e/o elettronica;

diffusi nell'ambito delle pubblicazioni del RINA (quali, il Libro Registro, il Registro delle Aziende Certificate, dei Prodotti Certificati, ecc.), nonché attraverso il sito Internet del RINA;

utilizzati per informare il cliente circa le attività ed iniziative commerciali del RINA e delle sue controllate in tema di certificazione e formazione;

comunicati a soggetti facenti parte del Gruppo RINA, ai fini dell'invio al Cliente di informazioni sulle attività ed iniziative commerciali dagli stessi svolte in tema di certificazione e formazione;

utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla legge.

Il conferimento e l'autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (i) deve ritenersi necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto ed il suo diniego impedirebbe la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il conferimento e l'autorizzazione al trattamento per le finalità di cui alle lettere (g) ed (h), ha invece carattere facoltativo ed il Cliente, fermo restando il consenso qui accordato, potrà revocare detta autorizzazione in qualsiasi momento mediante dichiarazione espressa.

In relazione ai predetti trattamenti e fatto salvo quanto precede, sarà comunque facoltà del Cliente esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96 tra cui, in particolare, ottenerne la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fare opposizione a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.

Il Cliente viene infine informato e prende atto che il responsabile del trattamento dei dati designato dal RINA é il suo Direttore Amministrativo.





## **Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico**

**In allegato al Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità (allegato n. 4)**

In vigore dal 1° Marzo 2004

RINA Società per azioni  
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia  
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000  
E-MAIL [info@rina.org](mailto:info@rina.org) - WEB [www.rina.org](http://www.rina.org)  
C.F./P.Iva 03794120109  
Cap. Soc. EURO 30.192.800,00 i.v.  
R.I. Genova N. 03794120109

## **Allegato 4 – LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL DOCUMENTO TECNICO**

---

### **INTRODUZIONE**

Il presente documento fornisce le linee guida per la stesura del Documento Tecnico (DT) da presentare per la valutazione ed il suo eventuale recepimento a RINA, ai fini della certificazione di prodotto e della successiva concessione d'uso del marchio di qualità, in accordo a quanto definito nello schema particolare di certificazione di cui questo documento è parte integrante.

Di seguito è riportata una guida che fornisce l'indicazione dei contenuti che il Documento Tecnico deve contenere per essere sottoposto alla valutazione da parte di RINA S.p.A..

La struttura del Documento Tecnico deve comprendere due parti definite e distinte:

La prima di carattere generale e riassuntiva che consenta una chiara identificazione del prodotto e delle sue peculiarità. Questa prima parte deve essere disponibile per la consultazione pubblica, almeno su richiesta.

La seconda di tipo prettamente tecnico che includa le caratteristiche produttive e tutte le informazioni relative alla gestione del prodotto e del DT stesso, includendo i piani di controllo e tutte quelle informazioni, considerate riservate (a discrezione del Richiedente), che non debbano essere divulgate e/o che rappresentino know how specifico. Questa parte non viene divulgata pubblicamente e rientra nell'accordo specifico di riservatezza da parte di RINA S.p.A..

*Le notazioni in corsivo rappresentano indicazioni e commenti utili nella fase di stesura da parte del Richiedente.*

*Si consiglia di integrare il Documento Tecnico con il sistema HACCP applicato in Azienda e, ove presenti, ai sistemi di gestione aziendali.*

### **PARTE PRIMA (generale introduttiva – pubblica)**

#### **1. GENERALITÀ**

*La prima parte introduttiva deve contenere informazioni generali utili a definire l'ambito, il contesto, in cui si inserisce il DT, riassumendo, in buona sostanza, i contenuti del documento stesso senza tralasciare:*

- 1.1. *Presentazione del Richiedente e/o della Filiera coinvolta (comprendendo la tipologia e la numerosità dei siti coinvolti, le strutture, le risorse ed ogni altra informazione utile a definire le caratteristiche dell'organizzazione comprensiva dell'aggiornamento continuo delle organizzazioni componenti la filiera)*
- 1.2. *Scopo e campo di applicazione (oggetto del DT, estensione della filiera, ecc.)*
- 1.3. *Politica ed obiettivi della certificazione (comprensive delle dichiarazioni della Direzione e degli obiettivi definiti della certificazione in oggetto, i vantaggi di applicazione del DT, ecc.)*
- 1.4. *Definizioni, abbreviazioni, glossario (contengono il richiamo e l'esplicitazione dei termini tecnici, abbreviazioni, sigle, acronimi, ecc. utilizzati nella stesura del DT ed in generale riferibili in particolare al prodotto oggetto della certificazione)*
- 1.5. *Documenti di riferimento (norme cogenti applicabili, norme volontarie, specifiche tecniche, altri documenti tecnici)*

#### **2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto oggetto della certificazione e/o la filiera coinvolta devono essere descritti in modo chiaro e dettagliato al fine di evidenziarne le caratteristiche peculiari e distintive che ne caratterizzano le specificità e lo rendono certificabile. Tra le caratteristiche definite da descrivere non devono essere tralasciate, ove presenti e/o rilevanti:

- 2.1. *Descrizione del prodotto oggetto della certificazione (tra cui la destinazione d'uso e le caratteristiche intrinseche del prodotto, gli standard produttivi, i limiti di legge applicabili, i riferimenti ad altre norme, ecc.)*
- 2.2. *Caratteristiche peculiari (parametri e standard produttivi che ne caratterizzano la particolarità rispetto alla normale produzione, rendendolo quindi certificabile. Questi requisiti, siano essi organolettici, fisici, chimici, microbiologici, nutrizionali, produttivi, commerciali, ecc. devono comprendere anche, ove applicabili, le caratteristiche degli imballi e/o tutte le caratteristiche distintive associate alla presentazione commerciale del*

#### **Allegato 4 – LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL DOCUMENTO TECNICO**

---

*prodotto. Tali caratteristiche devono comunque essere chiaramente definite e misurabili. I metodi di prova scelti per la loro misurazione devono essere altresì rappresentativi, riproducibili e ripetibili).*

2.3. Caratteristiche commerciali (devono essere chiaramente descritte le modalità di presentazione e commercializzazione del prodotto oggetto della certificazione, comprendendo, ove applicabile, la necessaria informazione per il loro corretto utilizzo e/o conservazione)

2.4. Etichettatura ed utilizzo del marchio di qualità (devono essere definite ed esplicitate in modo chiaro le caratteristiche oggetto della certificazione che devono accompagnare il prodotto e per le quali è stata accertata la conformità. Devono essere altresì evidenziate le modalità e le caratteristiche di utilizzo del marchio di qualità RINA concesso in licenza d'uso)

### **PARTE SECONDA (processi produttivi – riservata)**

*Nella parte seconda del DT devono essere strutturate le informazioni che tipicamente caratterizzano i sistemi di gestione qualità tra cui, prima di tutto, la descrizione della struttura e della gestione del Documento Tecnico stesso.*

### **3. SISTEMA DI GESTIONE**

*Nella parte seguente del DT sono esplicitate le caratteristiche del sistema di gestione applicabili, che includano le responsabilità e le mansioni correlate alla redazione, modifica, verifica, approvazione, gestione, conservazione, archiviazione e distribuzione del DT stesso e di quanto in esso definito.*

Deve essere compreso un organigramma che definisca le responsabilità interne all'organizzazione ed eventualmente uno riferito alla filiera coinvolta, costantemente aggiornato.

*E' inoltre auspicabile che, in relazione alle responsabilità, sia definito in forma tabellare, uno schema riassuntivo delle responsabilità in relazione alla gestione del DT e delle attività in esso definite.*

*Devono essere definite le competenze necessarie e le esigenze di addestramento per il personale che svolge attività che influenzano la qualità del prodotto.*

### **4. APPROVVIGIONAMENTO**

L'organizzazione deve identificare, gestire e controllare le attività di approvvigionamento delle materie prime e di tutti i materiali, siano essi semilavorati, componenti, altri ingredienti, imballi, ecc., che abbiano influenza diretta sul prodotto oggetto della certificazione e/o sulle caratteristiche per esso definite.

*I fornitori dei suddetti prodotti devono essere opportunamente qualificati. Le attività di qualificazione e le responsabilità definite per la verifica delle capacità del fornitore di approvvigionare prodotti conformi alle specifiche definite devono essere registrate.*

### **5. PROCESSI DI PRODUZIONE - TRASFORMAZIONE - DISTRIBUZIONE**

*Oltre alla descrizione dei processi di produzione del prodotto oggetto della certificazione devono essere descritte tutte le fasi che abbiano influenza diretta sulle caratteristiche del prodotto stesso, quindi anche delle materie prime e dei materiali che abbiano influenza diretta sulla qualità del prodotto.*

*Tale descrizione deve comprendere un diagramma di flusso (flow chart) che comprenda le fasi di produzione e le fasi correlate. Nel caso di filiera dovrà comprendere tutte le relazioni tra componenti ed i passaggi rilevanti ai fini dell'ottenimento del prodotto oggetto della filiera.*

### **6. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ**

Devono essere definite le modalità di identificazione e registrazione dei flussi di materiali (siano essi materie prime, semilavorati, componenti, altri ingredienti, imballi, ecc.) che abbiano influenza diretta sul prodotto oggetto della certificazione e/o sulle caratteristiche per esso definite.

*Le modalità di gestione di questi prodotti all'interno del ciclo produttivo e, se necessario, tra diverse organizzazioni della eventuale filiera, comprendendo anche le responsabilità relative alla gestione dei suddetti processi e del sistema di gestione stesso.*

#### **Allegato 4 – LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL DOCUMENTO TECNICO**

---

Le stesse attività devono essere definite e gestite anche, ed in particolar modo, per i prodotti oggetto della certificazione, includendo le attività di identificazione e rintracciabilità degli stessi anche nelle fasi di distribuzione.

*Tale attività risulta necessaria per poter rispondere ad eventuali reclami e/o richiami dei prodotti.*

*Le attività di identificazione e rintracciabilità risultano fondamentali per poter svolgere correttamente le attività seguenti.*

### **7. CONTROLLO DEI PROCESSI**

*“Un’attività che utilizza risorse e che è gestita per consentire la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita, può essere considerata come un processo” – Definizione tratta dalla Norma ISO 9001:2000*

*Sulla scorta di tale definizione vanno definiti i processi primari (quelli che hanno una influenza diretta sul prodotto) che, con varie integrazioni, portano alla formazione del prodotto oggetto della certificazione.*

*I processi così identificati devono essere analizzati, gestiti e controllati. Un utile strumento utilizzabile è sicuramente il metodo HACCP già applicato nelle aziende agroalimentari.*

*Il metodo HACCP prevede l’identificazione del prodotto e la destinazione d’uso, la costruzione di un diagramma di flusso (flow chart ) e successiva verifica dello stesso (attività già sviluppate nei paragrafi precedenti). Una volta fatto ciò si procede con l’analisi dei rischi e la successiva identificazione dei punti critici di controllo. A questi ultimi vanno associati dei limiti critici di accettabilità ed un sistema di monitoraggio, comprensivo delle eventuali azioni correttive (in presenza di parametri/punti fuori controllo).*

*Queste attività, già in uso, presso le Aziende del comparto agroalimentare, sono di norma riassunte in un piano di controllo che riporta tutte le informazioni sopra citate e costituisce lo strumento principe per la verifica e valutazione del prodotto oggetto della certificazione alle specifiche definite.*

Il piano di controllo, redatto in forma schematica, costituisce, insieme al piano di campionamento e prove, il documento fondamentale che deve riportare, oltre alle informazioni succitate, le responsabilità, le frequenze di controllo e le registrazioni necessarie.

E’ necessario inoltre definire più in generale le modalità di gestione del controllo dei processi tra cui, ove necessario, evidenziare le modalità per l’effettuazione dei controlli, ivi compresi i metodi e le apparecchiature utilizzate.

### **8. CAMPIONAMENTO E PROVE**

*Devono essere definite le modalità di campionamento, le norme applicabili (se esistenti) e/o procedure standard altrimenti riferibili, le responsabilità e le modalità e tempi di effettuazione. Devono inoltre essere definite la numerosità e le quantità minime di prodotto campionate, le modalità di imballo, identificazione e conservazione degli stessi.*

Deve essere definito un piano di campionamento e prove per il prodotto oggetto della certificazione e, ove necessario, per tutti i prodotti (materie prime, semilavorati, componenti, imballi, ecc.) che abbiano diretta influenza sull’ottenimento del prodotto secondo le caratteristiche definite.

*Si consiglia di evidenziare, ove possibile, i punti di campionamento definiti nel flow chart del processo.*

Il piano, oltre a definire le informazioni necessarie per le attività di campionamento deve contenere anche il numero e la tipologia di prove da effettuare sui campioni. Tra le informazioni devono essere richiamati i metodi di prova (Si consiglia di applicare metodi di prova normati, normalizzati e comunque validati e/o applicati al prodotto in oggetto – ovvero metodi di prova accreditati Sinal), la valutazione dell’incertezza di misura applicabile al metodo e chiare indicazioni circa la riferibilità e riproducibilità dello stesso (Nel caso di metodi di prova accreditati da Sinal tali indicazioni risultano superflue, è sufficiente il richiamo al metodo accreditato).

Le suddette prove devono essere effettuate da personale competente, presso laboratori interni e/o esterni operanti in conformità alla Norma ISO/IEC 17025.

Il piano di campionamento e prove, opportunamente compilato e verificato dal Richiedente, deve essere inviato al RINA e costituisce parte integrante della documentazione oggetto della valutazione preliminare.

*Ai fini della certificazione di conformità, tale piano deve essere definito e le prove devono essere svolte almeno sul prodotto oggetto della certificazione con cadenza sistematica almeno semestrale.*

#### **Allegato 4 – LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL DOCUMENTO TECNICO**

---

Devono essere definite e conservate le registrazioni delle suddette attività di campionamento e dei risultati delle prove, così come le eventuali modifiche ed integrazioni al piano di campionamento e prove che devono essere comunicate a RINA, inviando ove necessario, il nuovo piano.

### **9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

*Per non conformità si intende il non soddisfacimento di un requisito specificato (ISO 9000:2000).*

Devono essere definite, gestite e registrate le attività relative alle non conformità, siano esse direttamente riferibili al prodotto e/o componenti sia quelle generate dalla gestione del sistema applicato. Vanno comprese le responsabilità e le azioni da intraprendere, anche in relazione alla valutazione delle cause e della gravità associata alla non conformità rilevata.

### **10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE, RECLAMI E RICHIAMO DEI PRODOTTI**

Le modalità di gestione e le relative responsabilità legate alle azioni correttive ed alle eventuali azioni preventive, scaturibili dalla gestione delle non conformità devono essere chiaramente definite.

Devono essere previste azioni e responsabilità di gestione dei reclami e dell'eventuale ritiro dei prodotti non conformi anche dopo la distribuzione e/o dal mercato.

Le registrazioni delle attività succitate devono essere registrate e conservate.

### **11. VERIFICHE ISPETTIVE**

*Devono essere definite le metodologie e devono essere pianificate le frequenze e responsabilità delle verifiche ispettive interne al fine di verificare la conformità del sistema di gestione come definito dal DT e della sua efficacia, lungo tutto il processo e/o filiera.*

---

*A puro titolo conoscitivo si riportano, di seguito, i corrispondenti paragrafi della Norma ISO 9001:2000: 4.1, 4.2, 5.2, 5.4.2, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 (escl. 7.5.4), 7.6, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3.*

**Allegato 5 – FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE E RELATIVA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ**

---



**RINA**

www.rina.org

CERTIFICATO N.

**CERTIFICATE No**

A XXX/YY/NN

SI CERTIFICA CHE IL SEGUENTE PRODOTTO AGROALIMENTARE  
*IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE FOLLOWING FOOD PRODUCT*

PRODOTTO DALLA / *PRODUCED BY*

NEL SEGUENTE STABILIMENTO / *IN THE FOLLOWING FACTORY*

E / O NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / *AND / OR IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

E' CONFORME ALLA NORMA E / O DOCUMENTO DI RIFERIMENTO  
*IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND / OR REFERENCE DOCUMENT*

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / *PRODUCT DESCRIPTION*

DESCRIZIONE DELLA FILIERA (OVE APPLICABILE) / *FOOD CHAIN DESCRIPTION (IF APPLICABLE)*

**Per informazioni sulla  
validità del certificato,  
visitare il sito  
www.rina.org**

*For information  
concerning validity of the  
certificate, you can visit the  
site www.rina.org*

Il presente documento costituisce formale concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità RINA  
*This document represents formal concession of the Licence to use the RINA Quality Mark*

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA:  
Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità  
*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document:  
Rules for the Issue of the Certificate of Conformity for food products and granting of the relative Licence to use the Quality Mark*

Prima Emissione

**First Issue**

Emissione Corrente

**Current Issue**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**RINA SpA**

Via Corsica 12 – 16128 Genova Italy

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale / *The validity of this certificate is dependent on, at least, an annual audit*

**Allegato 6 – FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

---

LOGO AZIENDA

Si dichiara che il <prodotto> tipo.....  
contrassegnato il Marchio di Qualità RINA:

INSERIRE IL LOGO RINA AUTORIZZATO (A CURA DEL LICENZIATARIO)

di cui la nostra Società è stata autorizzata all'uso con Licenza N. ...., è stato prodotto nel nostro Stabilimento di ..... in conformità ai seguenti documenti normativi di riferimento:

- Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità
- .....
- .....

e per quanto riguarda il processo produttivo ed i componenti impiegati, al campione sottoposto alle prove di tipo da RINA come da Certificato di Conformità N. XXX .....del .....

Inoltre il prodotto è stato realizzato nell'ambito di applicazione del Documento Tecnico ..... adottato dalla nostra Società, ritenuto adeguato da RINA e tenuto sotto controllo mediante verifiche sistematiche.

Data, .....

LA SOCIETA'

RINA Società per azioni  
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia  
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000  
E-MAIL [info@rina.org](mailto:info@rina.org) - WEB [www.rina.org](http://www.rina.org)  
C.F./P.Iva 03794120109  
Cap. Soc. EURO 30.192.800,00 i.v.  
R.I. Genova N. 03794120109

---

Regolamenti Tecnici / Technical Rules

Pubblicazione / Publication: RC/C. 6

Edizione Italiana / English edition